

## CRISI D'IMPRESA

---

### ***Il futuro del Codice della crisi e dell'insolvenza delle imprese***

di **Massimo Buongiorno**



Master di specializzazione

**ASSETTI ORGANIZZATIVI, PROCEDURE DI ALLERTA E NUOVI STRUMENTI  
PER LA GESTIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

Scopri le sedi in programmazione >

Il **14 febbraio 2019** veniva pubblicato, dopo un lungo iter legislativo, in Gazzetta Ufficiale il **D.Lgs 14/2019**, contenente il **nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza delle Imprese** e un insieme di norme necessarie a garantirne il funzionamento.

Da allora molto si è scritto e discusso in merito alle novità che esso conteneva e all'impatto che avrebbero avuto sul **comportamento delle imprese**.

Il legislatore aveva previsto un **lungo percorso per la piena applicazione delle nuove norme**, che richiedevano un insieme di supporti tecnici ed anche organizzativi di non poco conto, **che doveva concludersi il 15 agosto 2020**, diciotto mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Tale **percorso** si è però **dimostrato assai tormentato e ad ostacoli**, tanto da suscitare non pochi dubbi in merito al risultato finale, per cui val la pena richiamare, in sintesi, i diversi passaggi.

**Il 16 marzo 2019 sono entrate in vigore le modifiche al codice civile.**

I cambiamenti più critici riguardano i **nuovi obblighi in capo agli amministratori/imprenditori** per dotarsi delle misure necessarie per prevenire la crisi e **l'ampliamento dell'obbligo di revisione per le srl** con la modifica dell'[articolo 2477 cod. civ.](#)

**Proprio quest'ultima norma è stata oggetto di un "balletto" che ha portato a continue modifiche e ripensamenti.**

Tali modifiche hanno riguardato in primo luogo **la misura delle soglie**, che **da 2 milioni di euro per attivo e ricavi e 10 dipendenti è salita rispettivamente a 4 milioni e 20 dipendenti**, con una significativa riduzione della platea di interessanti.

La seconda si riferisce invece alla **data ultima prevista per la nomina**, che è slittata dal **16 dicembre 2019**, come prevedeva il **D.Lgs. 14/2019** ([articolo 379 CCII](#)), all'**approvazione del bilancio 2019** (**articolo 8, comma 6-sexies, L. 8/2020**). Infine, l'**articolo 51-bis L. 77/2020, di conversione del Decreto Rilancio**, ha **rinvio la nomina all'approvazione del bilancio 2021** (e quindi nell'aprile 2022).

Ne deriva, pertanto, che il **primo bilancio** sottoposto a revisione **non riguarda più l'esercizio 2019**, come originariamente previsto, ma il **2022**.

**Questo aspetto non è banale** perché i meccanismi di allerta previsti dal Codice richiedono una **ampia presenza del revisore, altrimenti ne risulta fortemente sminuita la rilevanza**.

**Entro il 1° marzo 2020 il Ministero della Giustizia avrebbe dovuto emanare un decreto per regolare il funzionamento dell'Albo dei Gestori della Crisi.**

L'Albo, nelle intenzioni del legislatore deve diventare il **"serbatoio"** dal quale attingere per le nomine da parte del tribunale (curatore, commissario e liquidatore giudiziale) ma l'iscrizione all'Albo è necessaria per il professionista indipendente nelle fattispecie previste dalle norme (tipicamente le attestazioni).

**La scadenza è stata prorogata al 30 giugno 2020 ma al momento il Ministero non ha emanato nulla** per cui l'Albo, pur formalmente costituito con l'entrata in vigore della norma il 16 marzo 2019 non può operare in assenza del regolamento ministeriale.

Gli stessi **Organismi di Composizione della Crisi (Ocri)** sono ancora in gran parte da costituire presso la Camera di Commercio.

**Il Decreto liquidità (D.L. 23/2020) ha previsto, all'articolo 5, il rinvio dell'entrata del vigore del corpo principale delle nuove norme al 1° settembre 2021** e quindi per più di un anno rispetto alla data originaria.

Lo stesso **Decreto Liquidità**, in sede di conversione, ([articolo 9, comma 5-bis](#)) ha poi previsto un insieme di interventi a supporto delle società coinvolte nelle procedure concorsuali nella situazione emergenziale ma **anche l'introduzione di nuove disposizioni che non paiono allineate con il Codice della Crisi**, quali ad esempio la possibilità che la domanda di concordato sfoci in un accordo con i creditori con sottostante un piano attestato (attuale [articolo 67, comma 3, lettera d, L.F.](#)) venendo così ad attribuire a questo strumento una maggiore rilevanza di quella che appare dal nuovo Codice, dove pare preferita la composizione assistita della crisi presso l'Ocri.

Nonostante il **9 giugno 2020 sia stato pubblicato lo schema di decreto legislativo** in attuazione della Legge Delega 20/2019 che consente al governo di intervenire sul Codice per una migliore attuazione delle norme, **con modifiche non centrali rispetto allo spirito complessivo della riforma, non stupisce che** in recenti valutazioni di **esperti ed osservatori esterni**, l'insieme

dei fattori richiamati possa **far emergere la convinzione che l'entrata in vigore del nuovo Codice sarà ulteriormente procrastinata o potrà anche non avvenire del tutto.**

Esprimere oggi una **previsione definitiva non è facile**, pare però **molto probabile che quando la riforma diventerà effettiva** (e a parere di chi scrive lo diventerà) sarà **ben diversa** da come la conosciamo ora, **in particolare per quanto attiene i meccanismi di allerta e il ruolo dell'Ocri.**